



COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENZO SCANNELLA

Seduta del 26/11/2020

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, con ricorso pervenuto in data 28.07.2020, il ricorrente, titolare di n. 1 BPF sottoscritto in data 14/05/1987, appartenente alla serie "O" del valore nominale di £ 5.000.000, lamenta che l'intermediario avrebbe liquidato una somma inferiore a quella spettante in virtù delle condizioni di rimborso applicabili.

In merito, evidenzia che: la data di emissione è successiva all'entrata in vigore del D.M. del 13/06/1986 (1° luglio 1986); la stampigliatura originaria, posta sul retro, prevede un regime di rimborso più favorevole rispetto a quello stabilito dal D.M. del 13/06/1986; con il timbro sovrapposto alla tabella originaria, mediante il quale è stato recepito il D.M. citato, sono stati indicati i nuovi tassi di interesse fino al 20° anno, mentre, per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, non sono state modificate le condizioni di rendimento originariamente previste che continueranno pertanto a trovare applicazione limitatamente al periodo suddetto. Il ricorrente chiede di disporre affinché l'intermediario liquidi il valore del buono con l'applicazione del tasso riportato a tergo dello stesso.

L'intermediario, con le controdeduzioni, evidenzia in primo luogo che parte ricorrente contesta il rendimento di n. 1 BPF, emesso il 14/05/1987, del valore nominale di £ 5.000.000, appartenente alla serie "Q". Rappresenta che lo stesso è costituito, come stabilito dagli artt. 4 e 5 del D.M. del 13.06.1986, dal cartaceo della precedente serie, su



cui sono stati apposti i seguenti timbri: sul fronte, il timbro recante la lettera corretta di appartenenza della serie (serie Q/P); sul retro, in modo chiaro ed univoco, il timbro dei nuovi tassi di interesse applicati, corrispondenti alla serie Q/P sottoscritta, così come previsti dalle tabelle allegate al D.M. citato.

In particolare, sottolinea che il rendimento relativo alla serie di appartenenza è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) e un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto.

Tanto premesso eccepisce l'infondatezza del ricorso per i seguenti motivi: i timbri, indicanti l'appartenenza alla Serie "Q/P", sono stati apposti in modo conforme a quanto disposto dal D.M. citato, modificando i tassi indicati dalla stampigliatura originaria; il D.M. stabilisce che i buoni recanti i predetti timbri sono soggetti alle condizioni economiche previste per la Serie Q; in ogni caso, il contenuto del D.M. era conosciuto, o avrebbe dovuto esserlo, da parte del sottoscrittore; l'importo rimborsabile è stato quantificato in conformità alle previsioni del D.M. citato.

L'intermediario ha eccepito, inoltre: l'incompetenza, *ratione temporis*, dell'ABF, in quanto la controversia ha ad oggetto BPF sottoscritti nel 1988; l'incompetenza, *ratione materiae*, dell'ABF, deducendo che i buoni postali fruttiferi e i prodotti di raccolta del risparmio postale in genere sono prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario.

In conclusione, l'intermediario chiede di respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

Con memoria di replica del 08/10/2020, parte ricorrente si riporta in sostanza a quanto già in rilevato in sede di ricorso contestando le avverse deduzioni.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

La questione concerne la contestazione in ordine al rendimento di buoni fruttiferi postali emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. del 13/06/1986.

Preliminarmente il Collegio evidenzia che la resistente eccepisce il difetto di competenza, *ratione temporis*, dell'ABF, rilevando che i BPF oggetto di lite sono stati sottoscritti in un momento (1987) che esula dalla competenza temporale dell'Arbitro (operazioni o comportamenti posti in essere dal 01/01/2009). Inoltre, la resistente eccepisce il difetto di competenza, *ratione materiae*, dell'ABF, deducendo che i BPF sarebbero prodotti finanziari emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario.

Sul punto il Collegio richiama l'orientamento consolidato dei Collegi ABF, per cui sussiste la competenza temporale in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data; a tal proposito occorre avere riguardo al *petitum* onde verificare se esso si fonda su vizi genetici di detto rapporto (dando luogo all'incompetenza temporale), oppure su una divergenza tra le parti che riguarda effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009 (sussistendo allora la competenza dell'ABF). Con specifico riferimento alle domande volte ad ottenere la liquidazione dei BFP i Collegi ritengono che il diritto alla liquidazione dei titoli in esame sorge al momento della scadenza degli stessi, e non con la loro sottoscrizione.



L'intermediario eccepisce, inoltre, l'inammissibilità della domanda per incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro, atteso che i buoni fruttiferi postali sono prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale. Sul punto il Collegio richiama l'orientamento dei Collegi ABF, per cui sussiste la competenza per materia qualora la controversia riguardi i buoni fruttiferi postali; a tal proposito si nega ai BPF la qualifica di "strumenti finanziari", e in via derivata di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati.

Il Collegio, pertanto, esclude la fondatezza di entrambe le eccezioni preliminari sollevate dall'intermediario (Collegio di Milano, decisione n. 1307/2013 e n. 206/2014; Collegio di Roma, decisione n. 5113/2013; Collegio di Napoli, decisione n. 52/2013; Collegio di Coordinamento, decisione n. 5673/2013).

Preliminarmente il Collegio osserva che il BPF oggetto della presente controversia risulta essere intestato all'odierna ricorrente e ad un altro soggetto (il padre della ricorrente) che è deceduto. In atti è presente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale si evince che gli eredi del defunto sono due: la ricorrente e una terza persona la quale non ha aderito al ricorso. Si rileva, inoltre, che il BPF sottoscritto contiene comunque la clausola con "Pari Facoltà di Rimborso" e che la resistente non ha contestato il difetto di legittimazione attiva della ricorrente.

Sul punto, con la recente ordinanza n. 18084 del 16/10/2020, il Collegio di Napoli ha rimesso al Collegio di Coordinamento la questione relativa alla necessità di allegazione della quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto (eredi del cointestatario defunto e cointestatari superstiti), in caso di decesso del cointestatario.

Al riguardo va evidenziato che nella riunione del 30/10/2020 il Collegio di Coordinamento, relativamente alla suesposta questione, con la decisione n. 19782/2020 ha confermato il proprio precedente orientamento secondo cui «nell'ipotesi di buoni fruttiferi postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatari ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatari», già affermato nella decisione n. 22747/2019.

Dalla documentazione versata in atti si evince che parte ricorrente afferma di essere titolare di un BPF n. 000.024, del valore nominale di £ 5.000.000. Da un esame del titolo emerge quanto segue: risulta emesso in data 14/05/1987; sul fronte del BPF risulta apposta l'indicazione (originaria) della serie "O" e il timbro recante la dicitura "serie Q/P"; sul retro, invece, si ha evidenza della stampigliatura originaria facente riferimento alla serie "O" e due timbri, sovrapposti alla precedente griglia, che indicano delle diverse condizioni di rendimento corrispondenti a quelle della serie "P" e a quelli della serie "Q".

In atti non sono presenti i motivi del ricorso, tuttavia dalle argomentazioni esposte nel reclamo si evince che parte ricorrente chiede la liquidazione degli interessi secondo le indicazioni stampate a tergo degli stessi, che riportano le condizioni previste relativamente alla serie "O", con riferimento al periodo intercorrente tra il 21° anno ed il 31 dicembre del 30° anno.

L'intermediario rileva l'applicabilità delle condizioni previste relativamente alla serie "Q" introdotta dal D.M. del 13.06.1986 citato.

Dalla tabella reperibile sul sito internet dell'intermediario relativa allo storico dei tassi applicati sui Buoni Fruttiferi Postali "ordinari" emessi fino al 27/12/2000, risulta la variazione dei tassi d'interesse nonché la ritenuta fiscale applicabile.

Con riguardo ai BFP con pluralità di timbri il Collegio richiama l'orientamento condiviso dai Collegi ABF secondo il quale in caso di buoni emessi dopo il DM 13 giugno 1986, istitutivo



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della serie Q, su modulistica della serie "O" con apposizione di una pluralità di timbri sul fronte e sul retro dei titoli (oltre a quelli relativi ai nuovi rendimenti della serie Q, anche quelli relativi alla precedente serie P), si applicano comunque le condizioni della serie Q.

Il Collegio osserva che la nuova tabella apposta sul retro dei titoli recante la misura dei nuovi tassi previsti per la nuova serie, come stabilito dall'art. 5 del Decreto Ministro del Tesoro 13 giugno 1986, contempla il rendimento per vent'anni dall'emissione, nulla dice per quello relativo all'ulteriore decennio, previsto invece dalla stampigliatura posta sul retro del buono. Pertanto, per il periodo successivo a quello stabilito dal decreto, cioè quello dal 21° al 30° anno, in assenza di modifica, la liquidazione deve avvenire secondo quanto testualmente previsto dal titolo.

Il Collegio, pertanto, accoglie la domanda di parte ricorrente rivolta al riconoscimento degli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sui titoli in conformità al D.M. 13 giugno 1986 (Collegio di Torino, decisione n. 2571/2018, n. 18079/2018 e n. 4868/2017; Collegio di Bologna, decisione n. 3621/2018 e n. 17516/2018; Collegio di Roma, decisione n. 8791/2017; Collegio di Milano, decisione n. 5998/2016).

PER QUESTI MOTIVI

In accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente, quanto al buono serie Q/P, gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro del titolo in conformità al DM 13 giugno 1986.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI